I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 210/69 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1969
relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 28,

considerando che l'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione del suddetto regolamento ;

considerando che per valutare l'andamento della produzione e del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è indispensabile avere regolari informazioni relative al funzionamento delle misure d'intervento previste nel regolamento (CEE) n. 804/68 e in particolare all'evoluzione delle scorte dei prodotti in oggetto detenute dagli organismi d'intervento o da privati ;

considerando che la fissazione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina nonché dei prelievi e delle restituzioni è possibile solo in base a informazioni concernenti l'evoluzione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

considerando che una precisa e regolare osservazione delle correnti commerciali che consenta di valutare l'effetto delle restituzioni richiede delle informazioni relative alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissate delle restituzioni, in particolare per quanto riguarda le quantità che formano oggetto di aggiudicazione nell'ambito di un bando di gara ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 10 e 25 di ciascun mese per la quindicina precedente :

A. I. per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 :

a) le quantità di burro in giacenza all'inizio della quindicina in questione ;

b) le quantità di burro entrate e uscite dall'ammasso durante la quindicina in questione con la ventilazione delle uscite secondo i regimi ai quali esse sono sottoposte ;

c) le quantità di burro in giacenza alla fine della quindicina in oggetto.

A. II. per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 :

a) le quantità di burro e le quantità di crema convertite in equivalente burro per le quali sono stati stipulati dei contratti di ammasso durante la quindicina di cui trattasi ;

b) la quantità totale di burro e la quantità totale di crema convertita in equivalente burro sotto contratto alla fine della quindicina di cui trattasi ;

B. I. per quanto concerne le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

a) le quantità dei formaggi

— Grana Padano « fuori sale » da 30 a 60 giorni,

— Grana Padano,

— Parmigiano Reggiano,

in giacenza all'inizio della quindicina in oggetto ;

b) le quantità di formaggi entrati e usciti dall'ammasso durante la quindicina di cui trattasi, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a) ;

c) le quantità di formaggi in giacenza alla fine della quindicina di cui trattasi, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a) ;

B. II. per quanto concerne le misure d'intervento adottate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 :

a) le quantità di formaggi

— Grana Padano,

— Parmigiano Reggiano,

sotto contratto all'inizio della quindicina di cui trattasi ;

b) le quantità di formaggi per i quali sono stati stipulati dei contratti di ammasso durante la quindicina in questione, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a) ;

c) le quantità di formaggi per le quali sono scaduti dei contratti d'ammasso durante la quindicina di cui trattasi, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a) ;

d) le quantità di formaggi sotto contratto alla fine della quindicina di cui trattasi, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a).

2. Ai sensi del presente articolo s'intende :

a) per quindicina precedente il 10 di ciascun mese : il periodo dal 16 alla fine del mese precedente quello della data indicata ;

b) per quindicina precedente il 25 di ciascun mese : il periodo dal 1° al 15 dello stesso mese.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al piú tardi il quindicesimo giorno di ciascun trimestre, per quanto concerne il burro che ha formato oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento, la classificazione, per età, delle quantità in giacenza alla fine del trimestre precedente.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano al piú tardi il 10 di ciascun mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in virtú dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 :

1. le quantità di latte scremato in polvere in giacenza all'inizio del mese di cui trattasi, suddivise a seconda che si tratti di latte scremato in polvere fabbricato con il metodo spray o con il metodo roller ;

2. le quantità di latte scremato in polvere entrate e uscite dall'ammasso durante il mese di cui trattasi, suddivise secondo i metodi di fabbricazione di cui al punto 1, con la ventilazione delle uscite secondo i regimi ai quali esse sono sottoposte ;

3. le quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese di cui trattasi, suddivise secondo i metodi di fabbricazione di cui al punto 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al piú tardi il 20 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione :

A. I. per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame :

a) le quantità di latte scremato prodotto e lavorato in latteria e venduto ad aziende agricole in cui viene utilizzato per l'alimentazione del bestiame e per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

b) le quantità di latte scremato utilizzate per la fabbricazione degli alimenti composti per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

A. II. per quanto concerne gli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione del bestiame :

a) le quantità di latte scremato in polvere denaturato per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

b) le quantità di latte scremato in polvere utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti per le quali sono stati chiesti degli aiuti durante il mese di cui trattasi ;

B. per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato trasformato in caseina, le quantità di latte scremato per le quali è stato chiesto un aiuto durante il mese di cui trattasi.

Tuttavia, fino al 31 marzo 1970, le comunicazioni concernenti i dati di cui al punto A I a) possono essere effettuate al piú tardi il venticinquesimo giorno di ogni trimestre per il trimestre precedente quello della comunicazione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al piú tardi il 30 gennaio di ogni anno per l'anno precedente quello della comunicazione, e per la prima volta il 10 marzo 1969 per il periodo che va dal 29 luglio al 31 dicembre 1968, le quantità di latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle aziende agricole dove è stato prodotto e per le quali sono stati chiesti aiuti in virtú dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro giovedí di ciascuna settimana per la settimana precedente quella della comunicazione :

1. i prezzi praticati sul mercato mondiale e nella Comunità per la caseina e i caseinati ;

2. i prezzi praticati franco frontiera della Comunità e i prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi per i prodotti lattiero-caseari.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, suddivisi per categorie di prodotti ai quali è applicabile una restituzione specifica,

a) ogni settimana, per la settimana precedente quella della comunicazione, le quantità per le quali è stato richiesto un titolo di esportazione,

b) ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione, le quantità esportate.

2. Qualora un esportatore partecipante ad un bando di gara ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1096/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], abbia richiesto un titolo di esportazione e sia aggiudicatario, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo comunica senza indugio alla Commissione :

a) una copia del testo del bando di gara, o, in mancanza di tale testo, una enumerazione delle condizioni in esso previste,

b) le quantità da consegnare da parte del o degli esportatori, nell'ambito del bando di gara.

Articolo 7

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati che questi ultimi le hanno trasmesso.

Articolo 8

Ai sensi del presente regolamento, per trimestre s'intendono i periodi di tre mesi aventi inizio il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di un anno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 2.